

VOLUNTARY DISCLOSURE/ Il decreto sul rimpatrio oggi in Gazzetta Ufficiale

# Monitoraggio fiscale rafforzato

## Richiesta dati su misura per i capitali che riescono

DI DUILIO LIBURDI

**M**onitoraggio rafforzato anche dopo la procedura di collaborazione volontaria: nel caso in cui le attività emerse in seguito alle disposizioni del nuovo decreto legge dovessero «uscire» dall'Italia o dagli stati Ue o dello See, l'intermediario estero potrà essere autorizzato a rispondere alle richieste formulate dall'Agenzia delle entrate. Questo per controllare la veridicità di quanto indicato dal contribuente nei quadri della dichiarazione dei redditi dedicati alla indicazione delle attività detenute all'estero anche se emerse. Sono queste le indicazioni che emergono dalla relazione di accompagnamento al decreto legge n. 5 del 2014 che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* di oggi, nel quale viene disciplinata la procedura di collaborazione volontaria riservata a coloro che hanno commesso, sino a tutto il 2013, delle violazioni rispetto agli adempimenti correlati alla compilazione del quadro RW.

**La misura delle sanzioni.** L'aspetto premiale amministrativo più rilevante della procedura di collaborazione è legata alla riduzione alla metà delle sanzioni tributarie, riduzione che viene prevista in tre casi:

- quando le attività vengono trasferite in Italia o in stati Ue/See che consentono un effettivo scambio di informazioni. In questa ipotesi, di fatto, si tratta di una sorta di rimpatrio fisico o giuridico analogo a quello previsto dallo scudo fiscale che si concretizza, per esempio, con il trasferimento dalla Svizzera all'Italia delle attività detenute in violazione del monitoraggio fiscale;
- quando le attività erano già detenute in stati Ue/See ma non erano dichiarate;
- quando l'autore delle violazioni alle norme sul moni-

toraggio, fermi restando gli adempimenti previsti in tema di collaborazione volontaria, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute una autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati relativi alle attività in questione e oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria.

Fuori da queste tre ipotesi, la sanzione prevista per la procedura di collaborazione è quella edittale ridotta di un quarto e non alla metà del minimo.

**Gli elementi successivi.** Posto dunque che il sistema premiale in tema di sanzioni è legato alla detenzione delle attività in alcuni stati piuttosto che in altri, la norma prevede che nei casi prima esaminati, se l'autore della violazione trasferisce, dopo la presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai paesi Ue/See, l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai fini della procedura di collaborazione. Di fatto, dunque, una previsione che deve mettere in condizione l'amministrazione finanziaria italiana di «monitorare» anche successivamente alla collaborazione le vicende legate alle attività e, in particolare, la loro localizzazione. In tal senso si esprime in maniera molto chiara la relazione di accompagnamento laddove si parla da un lato di possibilità di riduzione della sanzione alla metà del minimo anche in relazione a vicende per le

quali l'origine è in uno stato diverso da quelli Ue/See ma rispetto al quale l'Agenzia delle entrate ha a disposizione delle informazioni garantite da un intermediario estero. L'autorizzazione di specie, inoltre, verrà utilizzata, sempre secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento anche per i periodi di imposta successivi e dunque per controllare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente nei quadri RW ed RM del modello Unico. Nella sostanza, dunque, un monitoraggio rafforzato anche dopo la procedura di collaborazione nell'ipotesi in cui, soprattutto, in un momento successivo alla collaborazione, il contribuente abbia intenzione ed effettui il rimpatrio all'estero delle attività oggetto di emersione. In ogni caso, non scatterebbe nemmeno in questa ipotesi nessun esonero dalla disciplina sul monitoraggio fiscale fatte salve le ipotesi contemplate dal decreto legge n. 167 del 1990 come modificato dalla legge n. 97 del 2013. Si tratta di una previsione estremamente stringente che potrebbe, in linea di principio, rappresentare una perplessità nei confronti di coloro che sono comunque intenzionati ad accedere alla procedura di collaborazione. Questo in ragione del fatto che, sulla scorta del dato letterale della disposizione, si procede a un controllo successivo della destinazione delle attività emerse che, a quel punto, vengono palesate e diventano automaticamente oggetto di monitoraggio. Consentendo dunque all'amministrazione finanziaria anche di contattare automaticamente il contribuente attraverso i poteri previsti dall'articolo 32 del dpr n. 600 del 1973 in assenza di autorizzazioni e/o adempimenti da parte dell'intermediario estero.

—© Riproduzione riservata—

